



ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

In considerazione della natura degli strumenti finanziari in cui investono e delle dimensioni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, i Fondi comuni, in qualità di sottoscrittori di titoli, potrebbero trovarsi a rivestire un ruolo di primo piano nell'indirizzare le politiche di corporate governance delle società oggetto di investimento, contribuendo in tal modo all'efficienza e al buon funzionamento del mercato complessivamente inteso.

Al riguardo, per i Fondi aperti di Carisp SG e per la SG nel suo complesso valgono le limitazioni previste dall'art. 94 del Reg. 2006/03.

In ogni caso, un completo assolvimento degli obblighi connessi al rapporto di fiducia che la SG instaura con i Partecipanti ai Fondi presuppone la rappresentanza dei loro interessi realizzata anche mediante l'esercizio del diritto di voto e finalizzata alla valorizzazione dei patrimoni dei Fondi in gestione in un'ottica di lungo periodo.

In tal senso la partecipazione alle assemblee degli azionisti, influenzando sulle strategie del management delle società oggetto di investimento, può contribuire efficacemente al processo aziendale di creazione di valore riflettendosi positivamente sui risultati finali della gestione.

La SG adotta ogni misura volta ad assicurare che l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari presenti nei Fondi gestiti sia esercitato nell'esclusivo interesse dei Fondi e dei Partecipanti, prevenendo eventuali abusi collegati al perseguimento di interessi divergenti.

Al riguardo, la SG adotta misure adeguate che consentano di:

a. monitorare gli eventi societari relativi alle partecipazioni azionarie detenute dai Fondi, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare, mediante l'utilizzo di information-provider ed ogni altro mezzo di informazione disponibile;

b. valutare le modalità ed i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, nell'esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo, in base agli effetti che l'esercizio dei diritti stessi può avere nel breve e lungo termine sul valore della partecipazione, tenuto ovviamente conto di una adeguata analisi dei costi/benefici e avuto riguardo alla rilevanza della quota di partecipazione detenuta nonché considerati anche gli obiettivi e la politica di investimento del Fondo.

Le proposte relative all'esercizio del diritto di voto vengono formalizzate all'interno del Comitato Investimenti della SG che può proporre strategie uniformi o meno per tutti i Fondi gestiti.

Qualora la SG deleghi a terzi l'esercizio del diritto di voto per conto dei Fondi, devono essere precisate, all'interno della delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni circa le modalità da seguire per il voto, da esercitarsi comunque esclusivamente nell'interesse dei Fondi gestiti.

La SG non può delegare l'esercizio dei diritti di voto ad essa spettanti ad altre società che la controllano o che su di essa esercitano un'influenza dominante, ed esercita il proprio diritto di voto in totale autonomia ed indipendenza rispetto a tali società.

Le procedure adottate dalla SG richiedono che ogni partecipazione in assemblea sia adeguatamente motivata e che l'intero processo di votazione sia accuratamente formalizzato.

La SG, inoltre, si impegna nei confronti degli Investitori ad assicurare la trasparenza circa le effettive modalità con cui i diritti di voto sono stati esercitati e, a tale scopo, pubblica all'interno dei Rendiconti di gestione dei Fondi, ovvero con ogni altra forma ritenuta idonea, informazioni riguardanti le principali assemblee nelle quali i medesimi diritti sono stati eventualmente esercitati ed i comportamenti tenuti in sede assembleare.

Le disposizioni di cui al presente punto si intendono applicabili a tutte le forme di partecipazione societaria anche ulteriori rispetto alle assemblee degli azionisti.